
**PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL
DEALING***

Edizione ; 25 giugno 2015 “Procedura in materia di Internal Dealing” in vigore dal 24 marzo 2006 modificata dal Consiglio di Amministrazione di Be Think, Solve Execute S.p.A. in data 1 luglio 2014 e 25 giugno 2015

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. PREMESSA

1.1 La presente procedura (la **Procedura**) è relativa alla materia dell'*internal dealing*, ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari ad esse collegati di Be Think, Solve, Execute S.p.A. (**Be** o la **Società**) compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi (come *infra* definiti), ed è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le modalità comportamentali che dovranno essere osservati da tali soggetti e dalla Società al fine di assicurare la puntuale e corretta trasparenza informativa nei confronti del pubblico.

La Procedura è adottata ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di *internal dealing* contenuta nell'articolo 114, comma 7 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il **TUF**) e negli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies*, nonché nell'allegato 6 del regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il **Regolamento Emittenti**).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA PROCEDURA

2.1 La presente Procedura si applica a tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio (le **Operazioni**), compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- (a) le azioni emesse dalla Società;
- (b) gli strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, per tali intendendosi:
 - (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
 - (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - (v) le azioni quotate emesse da società controllate da **Be** e gli strumenti finanziari di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del presente articolo ad esse collegati;
 - (vi) le azioni non quotate emesse da società controllate da **Be**, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari ad esse collegate di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del presente articolo.

2.2 Ai fini di quanto stabilito sopra e dei conseguenti obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico, si considerano le Operazioni effettuate **per conto** dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti il cui controvalore complessivo sia pari o superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) entro la fine di ciascun anno. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- (a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila) entro la fine dell'anno solare, calcolato sommando le Operazioni effettuate **per conto** da ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate **per conto** dalle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante. Successivamente a ogni comunicazione non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 5.000,00 (cinquemila) entro la fine dell'anno solare. Per gli strumenti finanziari collegati derivati, l'importo calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- (b) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate allo stesso, come individuato al successivo articolo 3; e
- (c) le Operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

2.3 La finalità della presente Procedura è quella di garantire trasparenza ed uniformità informativa al mercato in merito ai comportamenti individuali tenuti dagli azionisti rilevanti della Società, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e delle principali società controllate da **Be** nonché dei componenti dell'alta direzione del gruppo relativamente alle Operazioni da questi effettuate sugli strumenti finanziari quotati della Società.

2.4 In particolare la Società, attraverso la presente Procedura, intende:

- (a) identificare i Soggetti Rilevanti destinatari degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti;
- (b) definire gli obblighi di comportamento ed informativi che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare nei confronti della Società;
- (c) individuare un Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni;
- (d) stabilire tempi, contenuti e modalità di trasmissione alla e da parte della Società delle informazioni richieste.

2.5 Il contenuto della presente Procedura costituisce e descrive le modalità concordate con i Soggetti Rilevanti ai sensi delle quali la Società effettuerà le relative comunicazioni a Consob ed al pubblico, per conto degli stessi, ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 5 e 6, del Regolamento Emittenti.

CAPO II

SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI

3. DEFINIZIONE

3.1 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, comma 7, del TUF e 152 *sexies*, lettera c), del Regolamento Emittenti, sono definiti soggetti rilevanti (i **Soggetti Rilevanti**):

- (a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di un emittente quotato;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di un emittente quotato;
- (c) i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

3.2 Ai fini di quanto indicato al precedente articolo 3.1(b) e 3.1(c), si precisa che per informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 181, primo comma, del TUF si intendono le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

3.3 Ai sensi dell'articolo 152-*sexies*, primo comma, lettera d), del Regolamento Emittenti sono definite persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le **Persone Strettamente Legate**):

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una dei soggetti di cui al precedente punto 3.3 (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei soggetti di cui al precedente punto 3.3 (a);

- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al precedente punto 3.3 (a);
- (e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei soggetti indicati al precedente punto 3.3 (a).

4. INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ QUALIFICABILI COME SOGGETTI RILEVANTI

4.1 Ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 8, del Regolamento Emittenti si identificano quali Soggetti Rilevanti ai fini dell'applicazione agli stessi della presente Procedura i Dirigenti che svolgano le seguenti funzioni:

- (a) Direttori Generali e Vice Direttori Generali della Società;
- (b) Direttori Commerciali della Società;
- (c) Direttori Amministrativi, Finanziari, Affari Societari della Società;
- (d) Responsabile della funzione di Investor Relation della Società.

4.2 Sarà compito del Consiglio di Amministrazione, all'occorrenza in occasione di ogni seduta di Consiglio ~~a o secondo diversa scadenza dallo stesso stabilita~~, con la collaborazione della funzione Investor Relations, procedere alla verifica ed all'aggiornamento dei soggetti individuati come Soggetti Rilevanti ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4.1 che precedono e informare gli stessi in merito all'applicazione della presente Procedura, dei loro obblighi e delle loro responsabilità con riferimento alle operazioni oggetto della Procedura stessa.

CAPO III

OBBLIGHI INFORMATIVI E DI COMPORTAMENTO A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

5. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

5.1 I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 3.1 punti (a), (b) e (c) comunicano alla Consob e alla Società le informazioni relative alle Operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari collegati, compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione secondo le modalità di cui all'articolo 7 che segue.

5.2 La Società, in persona del Soggetto Preposto, pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 3.1 punti (a), (b) e (c), entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento; la pubblicazione delle informazioni comporta la trasmissione, contestuale, al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

5.3 I Soggetti Rilevanti, di cui all'articolo 3.1 punti (a), (b) e (c), possono avvalersi della Società, previo accordo, per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob e al pubblico relative alle Operazioni. In tale ipotesi i Soggetti Rilevanti suddetti dovranno comunicare le Operazioni effettuate da essi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi al Soggetto Preposto entro quattro giorni di mercato aperto a partire dall'effettuazione dell'Operazione richiedendo che la comunicazione alla Consob venga effettuata dalla Società. La Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà ad effettuare la comunicazione alla Consob e al pubblico, con le modalità previste dalla normativa applicabile di tempo in tempo vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento delle informazioni dai Soggetti Rilevanti. ~~e comunque entro il quinto giorno di mercato aperto a partire dall'effettuazione dell'Operazione.~~

5.4 I Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 3.1 punto (d) comunicano alla Consob e alla Società e pubblicano le informazioni relative alle Operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari collegati, compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le Operazioni sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari collegati.

5.5 La comunicazione al pubblico da effettuarsi ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 5.4 da parte dei Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 3.1 punto (d) può essere effettuata per loro conto dalla Società, previo accordo, a condizione che tali Soggetti Rilevanti inviino alla Società le informazioni relative alle Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le Operazioni. La Società provvederà a pubblicare le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dei predetti soggetti rilevanti.

5.6 Le comunicazioni, dirette e indirette, alla Consob, al pubblico e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob previste dal presente articolo devono essere effettuate utilizzando lo schema e le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti, accluso come Allegato 1 alla presente Procedura, come di tempo in tempo vigente, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

6. INDIVIDUAZIONE DELLA FUNZIONE AZIENDALE PREPOSTA

6.1 Il Soggetto Preposto viene individuato nel Responsabile della funzione di Investor Relations (I.R.) come coadiuvato dalla relativa struttura dedicata, il quale avrà il compito di ricevere, gestire e comunicare a Consob e al mercato i dati riguardanti le Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti.

6.2 Al fine di assicurare la massima trasparenza informativa, il Responsabile della funzione di I.R. curerà l'aggiornamento sul sito internet della Società, attraverso apposita sezione del sito denominata *internal dealing*, delle comunicazioni ricevute dai Soggetti rilevanti. ~~su base trimestrale.~~

6.3 Il Soggetto Preposto fornirà ai soggetti interessati chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione della Procedura e ne monitorerà la corretta e puntuale applicazione, proponendo per il Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o correttivi che possano rendersi necessari od opportuni di tempo in tempo.

CAPO V

ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA E COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SU AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI

7. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

7.1 La Società informa i Soggetti Rilevanti, i quali a loro volta informano le Persone Strettamente Legate agli stessi, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi. Ai fini dell'ottemperanza alla presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive la dichiarazione di cui all'Allegato 2 all'atto del ricevimento della Procedura, impegnandosi a rispettarne le previsioni.

7.2 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelli inerenti gli abusi di mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

7.3 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi mediante invio di un fax oppure di un messaggio di posta elettronica al Soggetto Preposto secondo le modalità di cui all'articolo 7.4 che segue.

7.4 Le comunicazioni effettuate dal Soggetto Rilevante ai sensi del presente articolo dovranno essere inviate ~~per fax al numero 06.98230404~~ all'attenzione del Soggetto Preposto ~~e in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure~~ per e-mail al seguente indirizzo: IR.Be@be-tse.it. ~~ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione.~~

7.5 ~~Il Soggetto Rilevante darà in ogni caso preavviso al Soggetto Preposto dell'invio della propria comunicazione, sia per telefono che tramite messaggio di posta elettronica ai summenzionati indirizzi.~~ Il Soggetto Preposto, o persona da questi incaricata, fornirà al Soggetto Rilevante tramite ~~fax e~~ e-mail riscontro immediato dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

7.6 Per richieste di chiarimenti in merito a tali modalità operative si potrà contattare il Soggetto Preposto ~~per fax al numero 06.98230404 oppure~~ per e-mail al seguente indirizzo: IR.Be@be-tse.it.

CAPO VI

BLACK-OUT PERIODS ED ESERCIZIO DI STOCK OPTION E DIRITTI D'OPZIONE

8. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("BLOCKING PERIODS")

8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di stabilire eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, in determinati periodi dell'anno, delle Operazioni.

9. DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

9.1 Al fine di prevenire ipotesi pregiudizievoli sia per la Società che per il Soggetto Rilevante, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti nonché alle Persone Strettamente Legate, di compiere le Operazioni nei 15 giorni di calendario precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo - progetto di bilancio d'esercizio, relazione semestrale abbreviata, resoconto intermedio di gestione - e sino alla diffusione al pubblico delle relative informative ai sensi dell'art. 114 del TUF.

9.2 Il divieto non si applica per l'esercizio dei diritti attribuiti nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, fermo restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre si riservano la facoltà di:

- (a) vietare o limitare il compimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli stessi, in altri periodi dell'anno, delle Operazioni dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Soggetto Preposto, e
- (b) sospendere o derogare l'applicazione del divieto.

9.4 Al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo:

- (a) Il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto, e della data di decorrenza dei medesimi;
- (b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

CAPO VII

ENTRATA IN VIGORE

10. ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE CODICE

10.1 La presente Procedura, entrata in vigore il 24 marzo 2006, è stata modificata da ultimo in data 1 luglio 2014.

11. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

11.1 La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del pubblico.

11.2 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente 7.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente.

12.2 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

12.3 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.

12.4 I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

CAPO VIII

SANZIONI

13. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

13.1 In caso di inosservanza ad obblighi, divieti e limitazioni previsti nella presente Procedura, i Soggetti Rilevanti saranno responsabili ai sensi delle normative in vigore.



13.2 In particolare ai Soggetti Rilevanti dipendenti della Società o di sue controllate potranno essere altresì applicabili eventuali sanzioni disciplinari previste nella vigente normativa, salva comunque la responsabilità delle stesse ad altro titolo.

13.3 In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 (cinquemila/00) a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) nei confronti dei responsabili, conformemente alla normativa applicabile.



ALLEGATO 1 MODELLO DI COMUNICAZIONE

Sezione A AI SENSI DELL'ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE					
1.1 DATI ANAGRAFICI					
SE PERSONA FISICA					
COGNOME		NOME		SESSO *	
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA *	COMUNE DI NASCITA*	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *					
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST					
RAGIONE SOCIALE					
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *	
SEDE LEGALE *					
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO					
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO					
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO					
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO					
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO					
2. EMITTENTE QUOTATO					
RAGIONE SOCIALE				CODICE FISCALE *	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI					
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI					
PERSONA RILEVANTE					
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)					
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O <i>TRUST</i> STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE					
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹					
SE PERSONA FISICA					
COGNOME		NOME		SESSO*	
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA*	COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA*	
RESIDENZA ANAGRAFICA					
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST					
RAGIONE SOCIALE					
CODICE FISCALE *	FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *		
SEDE LEGALE *					

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- 1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- 2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
X= scambio
- 3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- 5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- 6 Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- 7 Indicare la tipologia di operazione:
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione

- 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD= securitised derivative
OPZ= opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)
- 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura

Il sottoscritto _____, nato a _____,
residente in _____, Via _____, nella
propria qualità di _____, preso
atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti (secondo la definizione di cui
alla allegata Procedura) e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui
al documento predisposto ai sensi degli articoli 152 - *sexies*, e seguenti del Regolamento
Emittenti, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta
conoscenza e di accettarne i contenuti.

Inoltre, in qualità di Soggetto Rilevante, renderò noto alle Persone a me Strettamente
Legate (secondo la definizione di cui all'allegata Procedura) la sussistenza delle
condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF.

Data e Firma _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al
trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni del documento
predisposto ai sensi degli articoli 152 - *sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti.

Data e Firma _____